III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 291/10/COL

del 7 luglio 2010

che approva l'elenco delle zone riconosciute in Norvegia per quanto concerne Bonamia ostreae e Marteilia refringens

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 4.1.5a del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (¹), adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 53 dell'atto,

considerando quanto segue:

Con decisione n. 225/04/COL del 9 settembre 2004 dell'autorità di vigilanza EFTA, è stata conferita all'intero litorale della Norvegia la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la Bonamia ostreae e Marteilia refringens.

Con e-mail del 3 giugno 2009 la Norvegia ha informato l'Autorità della presenza di un'infezione di Bonamia ostreae nelle ostriche selvatiche nella contea di Aust-Agder nel sud della Norvegia e dell'istituzione di una zona di controllo e di sorveglianza attorno all'area interessata dall'infezione.

Con lettera del 23 aprile 2010 (doc. n. 554681), la Norvegia ha confermato all'autorità di non poter escludere la presenza di *Bonamia ostreae* nelle ostriche selvatiche della contea di Aust-Adger nel sud della Norvegia e che, di conseguenza, non sussistevano prove inoppugnabili tali da giustificare la soppressione della zona di controllo e di sorveglianza attorno al territorio interessato.

L'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. In base ai risultati dell'indagine epidemiologica realizzata dalla Norvegia e all'esito della discussione fra l'istituto nazionale norvegese di veterinaria e il laboratorio comune di riferimento, l'autorità dispone che sono soddisfatte le condizioni per il ritiro della qualifica di indenne da malattia dalla zona interessata dell'Aust-Adger nel sud della Norvegia.

Di conseguenza, la decisione n. 225/04/COL è abrogata.

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Le zone riconosciute per quanto riguarda la Bonamia ostreae e la Marteilia refringens per la Norvegia sono menzionate nell'allegato.

<sup>(</sup>¹) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 e dal supplemento SEE n. 32 del 17.6.2010, pag. 1. Tale direttiva non è stata ancora pubblicata in norvegese.

IT

Articolo 2

La decisione n. 225/04/COL è abrogata.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2010.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Articolo 4

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Per SANDERUD
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON Membro del Collegio

## ALLEGATO

- 1. L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona riconosciuta riguardo alla Marteilia refringens.
- 2. L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona riconosciuta riguardo alla Bonamia ostreae, ad eccezione di:
  - la contea Aust-Agder nel sud della Norvegia.